

Commissariato del Governo nella Regione Puglia


PROT. N. 2887/22502

BARI, 4 dicembre 1998



AL SIG. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DELLA REGIONE PUGLIA
B A R I

E, P. C. AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA
DELLA REGIONE PUGLIA
B A R I



ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO
AFFARI REGIONALI
R O M A

(Rif. tele n. 200/10236/PU040/02 2
del 4.12.1998)

OGGETTO: Legge Regionale recante: "Riordino delle Comunità Montane".

Si fa riferimento alla nota n.6175 del 6 novembre u.s. concernente la legge regionale in oggetto, approvata dal Consiglio con deliberazione n.353 del 27 ottobre 1998 e con dichiarazione d'urgenza.

Al riguardo, il Governo ha rilevato che il provvedimento è censurabile in quanto alcune disposizioni contenute in esso eccedono dalla competenza regionale.

1) L'art. 13, comma 6, ove prevede che i Consiglieri decaduti restino in carica sino alla nomina dei loro successori, si pone in contrasto con le disposizioni contenute nella legge statale 23 aprile 1981 n. 154, che nel dettare norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità alle cariche di Consigliere comunale - cause che comportano la decadenza dalla carica stessa - dispone esplicitamente all'art. 6, comma 4, che la cessazione dalle funzioni del Consigliere comunale deve avere



Commissariato del Governo nella Regione Puglia

- 2 -

luogo entro 10 giorni dalla data in cui è venuta a concretizzarsi la causa di ineleggibilità o di incompatibilità.

2) L'art. 17, comma 2, ove prevede che la mozione di fiducia venga sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati alla Comunità Montana - in mancanza anche della previsione della obbligatoria motivazione - non è in linea con le disposizioni dettate dall'art. 37, comma 2, della legge 142/90 che prevedono che tale mozione debba essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati.

Per i suesposti motivi il Governo ha rinviato il provvedimento a nuovo esame del Consiglio Regionale.

Con l'occasione si è altresì osservato il mancato richiamo all'Organismo di controllo interno previsto dal 3° comma dell'art. 4 del decreto legislativo n. 29/93 e successive modificazioni.

Si allega copia del telefax n.200/10236/PU 040/02 2 della Presidenza del Consiglio dei Ministri datato 4 dicembre 1998.

Si prega di segnare ricevuta della presente comunicazione.

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

(*[Handwritten Signature]*)

FA/

[Handwritten Initials]

09002158



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO AFFARI REGIONALI

COMMISSARIO GOVERNO REGIONE PUGLIA
BARI

ET PER CONOSCENZA :

MINISTERO POLITICHE AGRICOLE
Ufficio Legislativo

MINISTERO FINANZE
D. G. Servizi Finanza Locale

PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI
Dipartimento Funzione Pubblica - Settore Legislativo

MINISTERO INTERNO
D. G. Amm. Civ. Uff. Studi Aff.ri Reg.li

MINISTERO TESORO, BILANCIO E
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Ragioneria Generale Stato - I.G.E.S.P.A.

ROMA

COMMISSARIATO DEL GOVERNO
NELLA REGIONE PUGLIA
- 4 DIC. 1998
Prot. N. 2887 Cat. 22502

Roma, 4 DIC. 1998

Rif: 200/10236/ PU 040/02 2 PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI Dipartimento Affari Regionali.

In riferimento alla nota n.2631/22502 datata 6 novembre 1998 relativa alla legge regionale recante "Riordino delle Comunità Montane", il Governo, nella seduta del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 1998, ha rilevato che il provvedimento è censurabile in quanto alcune disposizioni contenute in esso eccedono dalla competenza regionale: 1) l'articolo 13, comma 6, ove prevede che i Consiglieri decaduti restino in carica sino alla nomina dei loro successori, si pone in contrasto con le disposizioni contenute nella legge statale 23 aprile 1981 n. 154, che nel dettare norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità alle cariche di Consigliere comunale - cause che comportano la decadenza dalla carica stessa - dispone esplicitamente all'articolo 6, comma 4, che la cessazione dalle funzioni, del Consigliere comunale, deve avere luogo entro dieci giorni dalla data di cui è venuta a concretizzarsi la causa di ineleggibilità o di incompatibilità; 2) l'articolo 17, comma 2, ove prevede che la mozione di fiducia venga sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati alla comunità montana - in mancanza anche della previsione della obbligatoria motivazione - non è in linea con le disposizioni dettate dall'articolo 37, comma 2, della L.142/90 che prevedono che tale mozione debba essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri

u

assegnati. Per i suesposti motivi il Governo ha rinviato il provvedimento a nuovo esame del Consiglio regionale. Con l'occasione si è altresì osservato il mancato richiamo all'Organismo di controllo interno previsto dal 3° comma dell'art. 4 del decreto legislativo n. 29/93 e successive modificazioni. Si prega di comunicare ai competenti organi regionali assicurando.

D'ORDINE MINISTRO
CAPO DIPARTIMENTO
ROCCA



rp